CONTRATTO N. 2

SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO DELL' ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE PER IL RIORDINO DEI DISCHI DI RETE DEL SETTORE TECNICO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

FRA

Il Consiglio Regionale del Piemonte con sede in Torino, via Alfieri n. 15, Cod. Fiscale n. 97603810017, rappresentato dal Dott. Michele Pantè, nato a Torino il 01/04/1966 e domiciliato, ai fini del presente Contratto, presso la sede del Consiglio Regionale stesso, il quale interviene, ai sensi della Legge Regionale 28 luglio 2008 n. 23 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di Garanzia del Consiglio Regionale del Piemonte,

E

L'impresa INSAID Società Cooperativa, con sede legale in Via Paolo Veronese n. 115 – 10148 TORINO – C.F./P.I. 13343130012- nella persona del Dott. Andrea Zucca, nato a Torino il 25/07/1974, in qualità di legale rappresentante, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il Consiglio Regionale del Piemonte (di seguito Consiglio) affida all'Impresa INSAID Società Cooperativa, con sede legale in Via Paolo Veronese n. 115 – 10148 TORINO – C.F./P.I. 13343130012-- che accetta l'esecuzione del servizio di riordino dischi di rete del Settore Tecnico del Consiglio Regionale del Piemonte, di cui al Disciplinare dell'affidamento diretto, allegato al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 2 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO – ACCORDO QUADRO

I contenuti prestazionali verso i quali l'impresa si obbliga al momento della sottoscrizione del presente Contratto sono determinati dal Disciplinare dell'affidamento, approvato con Determinazione del Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi informativi e Organismi di Garanzia n. N. A0303C/245/2025 del 26/08/2025.

L'Impresa si obbliga, irrevocabilmente, nei confronti del Consiglio ad eseguire il servizio alle condizioni indicate nell'offerta presentata in sede di gara e conservata agli atti dell'Amministrazione, corrispondente ad un ribasso percentuale unico ed uniforme del 13,97% sull'importo a base di gara.

Nell'esecuzione del servizio, l'Impresa è tenuta ad ottemperare alle specifiche disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ART. 3 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo complessivo presunto del presente contratto è stabilito in € 25.810,05 oltre IVA, e quindi per complessivi € 31.488,26.

Per quanto attiene ai termini di pagamento e penali per ritardata consegna del servizio si fa espresso rimando alle indicazioni riportate nel Disciplinare dell'affidamento, allegato al presente Contratto dell'Accordo Quadro.

ART. 4 –DECORRENZA DEL SERVIZIO

Il presente contratto ha la validità a partire dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna del Servizio (del singolo Contratto Applicativo).

ART. 5 - GARANZIE

A garanzia degli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro e dai successivi Appalti Specifici, l'Impresa ha presentato il deposito cauzionale definitivo mediante garanzia fideiussoria n 206002911, emessa da Unipol Assicurazioni S.p.A. sino alla concorrenza di Euro 1.850,00, che dal 27/03/2026 è stata volturata a nome della Società INSAID, con Appendice n. 1 del 27/03/2026 n. Polizza 1/2660/96/206002911, a seguito della cessione del ramo d'azienda, registrata con atto notarile in data 21 gennaio 2026.

L'impresa ha, inoltre, prestato, ai sensi di legge, apposita polizza assicurativa Unipol n. 1/2372/61/210347126, emessa in data 28/01/2026 e depositata agli atti dell'Amministrazione, con i massimali previsti dal Disciplinare dell'affidamento.

ART. 6 – RIMANDO ESPLICITO ALL'ACCORDO QUADRO

L'impresa dichiara di ben conoscere ed applicare integralmente il contratto dell'Accordo Quadro, di cui al Prot. C.R. n. 19362/2025 del 15 settembre 2025.

ART. 7 – FORO COMPETENTE

Per la definizione delle controversie tra il Consiglio e l'impresa derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, è competente il Foro di Torino, ai sensi dell'Art. 20 Codice di Procedura Civile.

ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 9 – SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Sono a carico dell'impresa tutte le spese, tasse ed emolumenti relativi e dipendenti dal presente atto.

ART. 10 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PANTOUFLAGE

L'impresa, con la stipulazione del presente Contratto, assume l'obbligo dell'osservanza delle norme dettate dal Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n. 165" e quindi, al rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal "Codice di Comportamento del personale del Consiglio Regionale del Piemonte", approvato con D.U.P. n. 9/2014 ed aggiornato con D.U.P. n. 16 del 05 febbraio 2015, e pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" – "Atti generali" - e la cui inosservanza potrà comportare la decadenza dal Contratto.

La violazione da parte dell'impresa degli obblighi derivanti dal Codice richiamato sarà causa di risoluzione del presente contratto con conseguente decadenza del rapporto da questo disciplinato

Ai sensi dell'Art. 53 comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001, l'impresa ha dichiarato che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Consiglio Regionale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti. L'impresa si impegna a rispettare l'obbligo di cui sopra per tutta la durata del Contratto.

L'impresa è edotta delle conseguenze di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 in caso di violazione dei predetti obblighi.

ART. 11 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Per tutto quanto qui non espressamente previsto le parti si riferiscono alla normativa vigente ed in particolare al D.lgs n. 36/2023 alla L.R. n. 8/1984 e s.m.i., alle disposizioni del Codice civile, al Regolamento per l'Autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte, approvato con D.C.R. n. 368-7231 del 26/03/2019, nonché al disciplinare dell'affidamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore	L'impresa
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)